

Articolo 12 dello Statuto Sociale vigente relativo alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.

[omissis]

AMMINISTRAZIONE

12) La gestione sociale e' affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno anche non essere soci della Società. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo degli amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati in numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari della società. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con l'indicazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la Società con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dell'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste verranno divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti verranno attribuiti ai candidati di

ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di lista, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo restando il rispetto del numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le delibere del caso.

[omissis]